

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE**  
**MARCOTTI**  
**OSVALDO**  
~~**ONLUS**~~  
**ETS**

# STATUTO “ASSOCIAZIONE MARCOTTI OSVALDO” – ETS

costituita in data 11 marzo 2019 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate  
a Cremona il 12/03/2019 n. 520 serie 3

-----

**Art. 1)** E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE MARCOTTI OSVALDO” ~~ONLUS~~, ETS ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e del D. Lgs. 117/2017 - **Codice del Terzo Settore**. Questa associazione nasce per volontà di parenti, amici e di tutte quelle persone che hanno avuto il piacere e la gioia di conoscere OSVALDO MARCOTTI.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ~~ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale)~~, ETS (Ente del terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

**Art. 2)** L’Associazione ha sede in Vidiceto (CR), Via Vidiceto n.29 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.**

**Art. 3)** L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ~~ETS ONLUS~~ che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4)** L’Associazione persegue esclusivamente finalità **civiche** di solidarietà sociale **ai sensi dell’art. 5 del CTS – Legge 117/2017 e succ. modd.** Essa intende operare nei settori di beneficenza e assistenza sociale e socio-sanitaria svolgendo le seguenti attività primarie:

- aiutare individui affetti da SMA (Atrofia muscolare spinale) o altre malattie genetiche degenerative contribuendo all’acquisto di beni e presidi medici che possano agevolarli nello svolgimento delle loro attività di formazione, lavoro e vita quotidiana;
- aiutare individui affetti da SMA o altre malattie genetiche degenerative con servizi che favoriscano l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa e l’autonomia personale;
- aiutare persone affette da malattie genetiche e le loro famiglie durante la degenza in ospedale o strutture di cura;
- attività di volontariato rivolta a persone disabili e bisognose di assistenza motoria.
- partecipare e promuovere attività ed eventi volti all’acquisizione di fondi da destinare all’associazione.
- assegnazione di borse di studio destinate a ragazzi con disabilità e bisognosi di sostegno economico;
- donazioni ai fini della ricerca per malattie genetiche o degenerative.

L’Associazione, inoltre, **i sensi dell’art. 6 del CTS – Legge 117/2017 e succ. modd.** potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale. ~~nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.~~

**Art. 5)** La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

**Art. 6)** Possono essere ~~soci~~ **associati** dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si allega.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere

temporanea.

**Art.7)** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante ~~socio~~ **associato**. Le domande di ammissione ~~a socio~~ **ad associato** presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art.8)** L'Associazione avrà come principi informativi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività **attiva e passiva**, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

**Art. 9 )** Tutti ~~i soci~~ **gli associati** hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- ~~i soci~~ **Gli associati** minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nello Statuto.

**Art.10)** Gli **associati** hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art.11)** La qualifica di ~~socio~~ **associato** non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da ~~socio~~ **associato** devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando ~~il socio~~ **l'associato** non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera **raccomandata A.R.** ~~al socio~~ **all'associato** interessato. Contro il suddetto provvedimento ~~il socio~~ **l'associato** interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria

**Art. 12)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di ~~socio~~ **associato** non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 13)** Il decesso ~~del socio~~ **dell'associato** non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

**Art. 14)** Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ~~e~~ il Presidente **e l'organo di controllo, se previsto dalla legge.**

**Art. 15)** Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costituito e resterà in carica per un triennio.

**Art. 16)** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti ~~i soci~~ **gli associati** per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 17)** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50 % ~~dei soci~~ **degli associati** più uno, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

**Art.18)** La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione **affissa presso la sede dell'Associazione** e inviata **agli associati, quando possibile, tramite e-mail comunicata e aggiornata dagli associati** e ~~pubblicazione dell'avviso~~ **pubblicata** sulla home page del sito web

dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione ~~in un'ora successiva dello stesso giorno della~~ **in un giorno diverso da quello della** prima convocazione.

**Art. 19)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti **gli associati** maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun ~~socio~~ **associato** spetta un solo voto. ~~Le soci~~ **Gli associati** minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro ~~socio~~ **associato**. Ogni **associato** ~~socio~~ non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

**Art. 20)** All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- approvare il **bilancio e il** rendiconto economico-finanziario **di esercizio** ~~dell'anno trascorso;~~
- eleggere il Consiglio Direttivo **e gli altri organi sociali;**
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno **o attribuito ad essa dalla legge o dal presente statuto.**
- **delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.**

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**Art. 21)** L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo **o, in caso di sua assenza dal membro del Consiglio direttivo più anziano,** il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno ~~dei soci~~ **degli associati** in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati** ~~dei soci~~ presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione ~~devo intercorrere almeno un'ora~~ **devono intercorrere più di 24 ore.**

**Art. 22)** L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra ~~i soci~~ **gli associati presenti** un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 23)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee ~~dei soci,~~ **degli associati** sono pubblicizzati ~~ai soci~~ **agli associati** con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

**Art.24)** Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, ~~ed~~ è eletto dall'Assemblea **degli associati e dura in carica tre anni.** ~~ogni 3 anni.~~ Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri **scelti tra gli associati,** compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni **o sopravvenuta mancanza di**

un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti o, in caso di indisponibilità, tra gli associati; i consiglieri cooptati durano in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuta la sostituzione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, e in mancanza al Vicepresidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, e allo stesso potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

**Art. 25)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio e del rendiconto economico-finanziario e dell'eventuale "bilancio sociale" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi sociali.

**Art. 26)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o tramite e-mail da recapitarsi almeno 4 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art.27)** Il Presidente, o in mancanza, il Vicepresidente, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal consiglio direttivo, e dura in carica per tre esercizi ~~ogni 3 anni~~ ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 28)** Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Art. 29)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea

straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

**Art. 30)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 31)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**Art. 32)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

**Art. 33)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

**Art. 34)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

**Art. 35)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 36)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ~~dei soci~~ degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 37)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

-----  
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione avvenuta in data 11 marzo 2019 con atto registrato a Cremona in data 12/03/2019 con il n° 520 – serie 3- e viene adeguato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 117/2017 e succ. modd. dall'assemblea degli associati convocata tenutasi in data 23 ottobre 2020.

-----  
Seguono le firme dei soci fondatori:  
Letto firmato e sottoscritto. Cremona, li 11 Marzo 2019

Firme dei costituenti:

*(Presidente)*  
RIVAROLI LUCA

*(Vicepresidente)*  
ARCARI MICHELE

*(Tesoriere)*  
GANDOLFI MARIANGELA

*(Segretario)*  
MAIA ILARIA

MARTINELLI LUANA

SANTINI ANNALISA

RAMPONI SARA

SANTINI GIUSEPPE

RUBES ANDREA

---

**“ASSOCIAZIONE MARCOTTI OSVALDO” Onlus**

Via Vidiceto n. 29 - 26042 Cingia de' Botti, località Vidiceto (CR)  
Cod. Fisc. 93062840199

[www.amosvaldo.org](http://www.amosvaldo.org) - [Info@amosvaldo.org](mailto:Info@amosvaldo.org) - [amosvaldo@pec.it](mailto:amosvaldo@pec.it)